

(N. 1347)

*Urgenza*

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(CORONA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1965

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si intende porre gli Enti autonomi lirici e le Istituzioni assimilate in condizione di far fronte alle esigenze delle stagioni estive in corso e di quelle ordinarie che avranno inizio nei novembre-dicembre del corrente anno, nel quadro dell'anno teatrale 1965-1966.

Si era ritenuto che l'intervento, previsto dalla legge 15 febbraio 1965, n. 53, fosse l'ultimo provvedimento straordinario a favore del settore in previsione di una legge organica e finanziaria che avrebbe dovuto stabilire i limiti dell'attività di ciascun Ente, le responsabilità degli amministratori e le più opportune forme di controllo, determinando contemporaneamente la misura e i modi dell'intervento statale.

Difficoltà varie, connesse all'attuale congiuntura ed alla situazione del bilancio statale, non hanno purtroppo consentito di realizzare tale obiettivo, per quanto sia stato già predisposto, sulla base della più ampia consultazione di tutte le categorie interessate, uno schema di provvedimento per la completa riorganizzazione del settore.

Nell'impossibilità di una soluzione di carattere definitivo a breve scadenza, gli Enti lirici versano in una situazione di estremo disagio a causa della ben nota sperequazione tra le entrate assicurate dallo Stato in base alla legge del 1946 (regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538) ed il loro effettivo fabbisogno. Se, in attesa della tanto auspicata riforma del settore,

non si intervenisse nuovamente con provvidenze di carattere straordinario, gli Enti sarebbero costretti a sospendere ogni attività ed a licenziare il personale dipendente. Evento, questo, quanto mai deprecabile, perchè oltre al danno sociale che ne deriverebbe per la cessazione di ogni attività lavorativa di oltre 5 mila dipendenti altamente qualificati, andrebbe irrimediabilmente compromesso un patrimonio artistico di cui gli Enti lirici e sinfonici sono i più validi custodi, non solo nel territorio nazionale ma anche all'estero, ove la loro attività costituisce la più viva ed efficace voce dell'arte lirica italiana.

In tale situazione ed in attesa che possano concretarsi le intese per la legge di riordinamento, si ritiene che sia indispensabile, per far fronte alle esigenze della stagione 1965-66, ricorrere ad un nuovo provvedimento, attraverso cui possa essere messa a disposizione degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate, in aggiunta alle somme ad essi destinate dagli ordinari stanziamenti di bilancio (che non potranno su-

perare i 4 miliardi, tale essendo il presumibile ammontare del fondo costituito dal 12 per cento dell'85 per cento del gettito dei diritti erariali dei pubblici spettacoli, di cui al regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538), ulteriori mezzi costituiti dalla autorizzazione a contrarre, con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, mutui per l'importo di 5 miliardi.

Complessivamente gli Enti, ove venisse approvato il provvedimento che ora si propone, potrebbero disporre per la stagione 1965-66 di finanziamenti statali per circa 9 miliardi, di una somma cioè pari a quella di cui hanno goduto per le esigenze della decorsa stagione teatrale.

Il provvedimento che si è predisposto ricalda nella sostanza e nella forma quelli approvati negli anni scorsi per analoghi interventi straordinari a favore del settore. La sua approvazione costituisce un'esigenza assolutamente irrinunciabile data la sopraesposta situazione soprattutto in vista dell'atteso e non più indilazionabile riordinamento degli Enti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per le esigenze della stagione 1965-1966, gli enti autonomi del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro Comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro di San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, degli Spettacoli Lirici all'Arena di Verona, nonchè l'istituzione dei Concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e la istituzione dei Concerti del Conservatorio Statale di Musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio italiane per il complessivo importo di lire cinque miliardi.

**Art. 2.**

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, numero 62, provvederà a determinare per ogni ente i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e — di intesa col Ministero del tesoro — le modalità ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui.

**Art. 3.**

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, interessi e spese di contratto è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1967.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.